

sione si determini la base della questione, consistendo questa solamente nell'albero genealogico, che discorda, ed è imperfetto, come si riconosce col confronto con quello dall'Attore prodotto in altra consimile causa avanti il Supremo Magistrato.

Che l'albero in questo giudizio prodotto doveva venire in ogni sua parte giustificato dall'Attore, che pretenderebbe derivare dal Franceschino figlio del Manfredo per linea retta (cioè che essi costantemente contestarono), altronde dall'istrumento 27 dicembre 1431 si rileverebbe, che li Giovanni del fu Francesco, e Manfredo del fu Donzellino sarebbero stati investiti della totalità delle decime di Agrate, ai figliuoli, e discendenti dei quali converrebbe dire essere passata, e non essendo in detto albero posti per ascendenti del signor Attore li detti Giovanni, e Manfredo, non competere perciò all'Avversante alcuna ragione, ed azione di conseguire le decime che pretende.

Dissero, che la Causa riportata nel Sommario stampato già prodotto, si riscontrava totalmente relativa alla presente, ed in prova, che l'Attore ha soccombuto, presentarono copia autentica della sentenza del detto Magistrato delli 15 settembre 1772, ed essendosi in essa ordinata la collazione dell'istrumento 27 dicembre 1431, dissero non potersi acquietare alla copia del medesimo, nè di quello precedente all'altro del 1581, rinnovando intanto l'opposizione d'essere tenuti a deliberare sopra la dimanda avversaria, non dissentendo l'assegnazione della Causa a sentenza sugli articoli negli atti eccitati.

Comp. 7 agosto. 354 Il signor Attore disse, che dalle produzioni per esso fatte, non meno che dall'albero avversario, di cui nel sommario stampato, essere abbastanza giustificato il per esso prodotto albero genealogico, e così la sua discendenza, e vocazione per risultare dallo stesso sommario, che per la morte delli Manfredo senza figliuoli, Prete Francesco e Giovanni Battista Canonico Late-

ranense, senza discendenti, descritti in detto albero di sommario alli nn. 17, 20, 34, e 43, si erano estinte tutte le linee della famiglia Gattico, non essendovi altri superstiti che il Giuseppe, e Carlo Maria fratelli, ivi descritti al num. 9, de' quali il primo appunto fosse esso Attore.

Negò, che il signor Paolo Gattico fosse discendente dalla predetta famiglia, e disse ignorare, che quello ne abbia data l'asserta prova, di cui in detto sommario n. 214, e riproducendo questo negli utili, osservò che dalle prodotte di cui in esso alli nn. 59 e 86 evinceasi maggiormente la pertinenza delle decime di cui si tratta a favore di esso Attore.

Dedusse a notorio, che per la morte del fu Canonico Lateranense D. Giovanni Battista Gattico nel 1753, sia resa estinta l'antica famiglia, e discendenza dei signori de' Conti del Castello di Gattico, e di cui in detto albero avversario essersi, molti anni sono, reso defunto il signor Avvocato Paolo Ignazio Gattico della Città di Milano superstita il di lui figlio Francesco, resosi defunto in Lonate Milanese, senza prole, come che in istato di celibato, e non esservi altri superstiti discendenti dalla medesima, se non che li signori Giuseppe, e Carlo Maria fratelli Gattico, come figlj legittimi del fu signor Lodovico.

Su quali notorj interpellò li Convenuti ad ammettere, o contendere a pena di pronuncia.

Accettò in forza di parola giudiciale l'acquiescenza ai documenti da esso prodotti dal 1581 in poi, ed oppose di essere tenuto alla pretesa collazione dei più antichi, mentre le sue dimande non solo erano fondate alle antiche primordiali investiture, ma principalmente sulle successive, e sul possesso immemoriale, e sulle più recenti ottenute dalli signori Lodovico, e Giuseppe Gattico.

Riprodusse la sentenza senatoria delli quindici settembre 1772, inquantochè dalla medesima, e dall'

unico sommario, disse risultare essere state riservate
 agli signori fratelli Gattico le ragioni nel giudizio di
 reintegrazione, e non essersi nemmeno deciso il pos-
 sesso riguardo alle decime, che a questa, in forza di
 detto giudicato potessero escludersi li detti signori frat-
 telli Gattico, mentre assai chiaramente scorgevasi, che
 intanto l'Avvocato Gattico venne mantenuto nel pos-
 sesso del Patronato, di cui in detta sentenza, inquanto
 ch'è giustificato avea a suo favore l'ultima nomina del
 Pievano.

Disse, che li Convenuti non erano persone legit-
 360 time per opporsi al dritto di decimare, non essendo
 li medesimi in grado di provare l'allodio de' loro beni
 contro il notorio dedotto, nè di aver parte nell'
 istessa ragione di decimare, perlocchè oppose essere
 tenuto alla produzione degli atti, e sentenza di cui
 nell'investitura Carboni, ma bensì doversi gli Avver-
 santi quelle procurarsi a loro diligenza, e dispendio.

Che non avendo dissentito, l'intervento degli autori dei
 361 signori Serazzi, il difetto di questi non doveva ritardare
 l'admissione del suddetto notorio dedotto in comparsa
 24 novembre 1792, e giacchè questi produssero
 l'istrumento del loro acquisto, riformando perciò il
 detto notorio, passò a dichiarare;

Che li furono signori Cavalieri D. Angelo Cattaneo, e
 362 D. Giuseppe di lui fratello vivendo, come anche dopo
 la loro morte, la signora Contessa D. Adelaide,
 vedova di detto sig. D. Angelo Cattaneo per li beni
 siti nel territorio d'Agrate passati alli signori fratelli
 Serazzi per istrumento da questi esibito 15 novem-
 bre 1786, rogato Ciselli, da rammostrarsi, e leggersi
 agl'esaminandi, hanno sempre pagato sino a detto
 anno 1786, e successivamente per il decorso d'anni
 sessanta e più le decime al fu signor Lodovico Gat-
 tico padre del signor Deducente, e dopo la morte di
 questo, allo stesso signor Giuseppe di lui figlio, in
 pace, senza lite, senza interruzione, opposizione, nè

contraddizione alcuna in ragione della vigesima, cioè
 di sacchi uno ogni venti, quanto alle granaglie di
 ogni genere, e di brente una ogni venti, quanto al
 vino.

Il nobile sig. D. Giovanni Battista Gattico dei Conti del
 363 Castello di Gattico intervenne nel surriferito giudizio di
 delegazione vertente tra il signor Giuseppe Gattico, e
 massima parte dei particolari possessori del territorio
 di Agrate, in cui il detto signor Giuseppe Gattico
 propose competerti l'intero possesso di esigere an-
 nualmente da' detti particolari di Agrate l'annuale de-
 cima sull'erroneo pretesto, che in esso si fosse con-
 solidata la nobile discendenza dei signori Conti del
 Castello di Gattico. *Comp. 26 ag.*

Quanto all'interesse che riguarda la dimanda del
 364 medesimo, propose essere egli come figlio, ed unico
 erede universale superstite del fu signor Avvocato
 Paolo Ignazio Gattico successo nel possesso di esi-
 gere la decima annuale dei frutti provenienti parimenti
 dai tenorizzati beni esistenti nel territorio di Agrate a
 preferenza, ed esclusione del detto signor D. Giuseppe
 Gattico, ed in prova della di lui qualità di figlio del
 detto fu signor Avvocato Paolo Ignazio Gattico, non
 meno che del possesso in cui il medesimo trovavasi
 di esigere la decima predetta, presentò l'istrumento
 d'investitura del fu sig. D. Francesco di lui fratello
 da Monsignor Vescovo li tre aprile 1792, rogata
 Carboni, da cui risultasse essere stato anch'esso
 espressamente compreso in detta investitura nella qua-
 lità predetta, e di quella di discendente dalle persone
 ivi nominate, e tutte procedenti dalla linea maschile
 dei Conti del Castello di Gattico.

Presentò inoltre la sentenza del Real Senato delli
 365 15 settembre 1772 proferita nella causa del signor D.
 Giuseppe, e D. Carlo di lui fratello contro il defunto
 suo padre per risultare dalla medesima essere stato
 questo a preferenza di quello mantenuto nel possesso,
 ossia quasi del Patronato della Pievania di Gattico,

unitamente al sommario in istampa della causa, risultando da questo, che il detto Patronato derivasse in origine in egual modo, come deriva la ragione di esigere annualmente la decima di Agrate.

Dedusse a notorio la morte occorsa dopo il detto 366 instrumento 3 aprile 1792 al detto fu sig. D. Francesco Gattico suo fratello senza aver lasciato dopo di se alcun figlio, nè maschio, nè femmina, sulla verità di quanto sovra interpellò il sig. Giuseppe Gattico, a dichiarare a pena di pronuncia: disse che se ha ottenuto la manutenzione in possesso del patronato di detta Pievania, doveva perciò anche credere di conseguir egualmente quella della decima di Agrate.

367 Costituì il signor Giuseppe Gattico in mora a dichiarare se volesse contestargli il possesso di esigere la decima di Agrate, con riserva in tal caso di meglio proporre, dedurre e deliberare, e concludere, facendo istanza per la comunicazione delle produzioni.

368 Quanto alli particolari, premessa la notificazione, e ripetizione di quanto sovra, propose competergli ad esso, a preferenza del signor D. Giuseppe Gattico, il possesso di decimare li frutti provenienti da' beni arativi, ed avitati componenti il territorio di Agrate, cioè della segala, meliga, ed uva nella quantità regolata sul prodotto del cinque per cento sulla sola porzione colonica, detratta la semente.

369 Che tale decima da tempo immemorabile sino al presente, fu sempre agli ascendenti suoi corrisposta sovra detti beni arativi, ed avitati di tal qualità antica, ed esenti sono stati per l'addietro riputati quelli denominati novali, cioè li molti che furono dai proprietari roncati, e quegli altri beni antichi denominati Terreni dei Vecchi, e tutti quei beni, che per lo passato erano di proprietà de' nobili signori Conti del Castello di Gattico, che sono passati in possesso, e dominio ad estranei.

370 Costituì parimenti in mora li possessori di Agrate a dichiarare se intendessero di contestargli il possesso di esigere la decima nel modo avanti proposto, qual risposta avuta si riservò di deliberare.

371 Chiese quindi concedersegli testimoniali del suo intervento nel giudizio per il fine non solo di escludere il sig. Giuseppe Gattico dal possesso di decimare da lui proposto, ma anche di ottenere in contraddittorio de' particolari la declaratoria in suo favore nella manutenzione del possesso, ossia quasi di esigere tal decima dal territorio di Agrate nella conformità per esso proposta.

372 L'Attore accettò negl' utili l'intervento in causa del sig. Giovanni Battista Gattico, ed admise essere figlio unico, ed erede del fu signor Avvocato Paolo Ignazio Gattico, ma negò essere il detto Giovanni Battista Gattico discendente dalli signori Conti del Castello di Gattico, primi investiti della proposta decima, e che fosse successo nel possesso, o quasi a preferenza, ed esclusione di esso Attore: chiese la produzione dell' investitura 3 aprile 1792, rogata Carboni, e disse non essere stata accordata al detto sig. Giovanni Battista Gattico, e non leggendosi in essa compreso, non poteva dalla medesima misurare veruna ragione di possesso, e quasi;

373 Oppose constare dalla sentenza 15 settembre 1772, e sommario alla medesima relativo, che la ragione delle suddette decime derivasse dal Patronato della Pievania di Gattico, ed osservò, che a termini di detta sentenza, la causa tra il signor D. Giovanni Battista nella suddetta di lui qualità ereditaria, ed il signor attore Cavaliere D. Giuseppe dovrebbe rimettersi avanti del Supremo Magistrato, nel qual caso sarebbe inammissibile l'intervento di detto sig. Gio. Battista Gattico, su qual punto si rimise alle provvidenze del Magistrato.

374 Admise intanto essere il detto signor D. Giovanni Battista Gattico in possesso di esigere parte di detta

Comp. 10 8bre
1793.

decima dalli Antonio Rollino, Giuseppe Chirimelli, ed Antonio Julita per li beni da essi massareggiati nel territorio di Agrate, e quanto al detto Julita, che paga due anni ad esso Aitore, ed al detto sig. Gio. Battista nel terzo, onde a riguardo alli sovranominati tre particolari, disse nulla aver in contrario che si osservasse tra esso signor Gattico il solito praticato: disse però non admettere la quantità della decima, la qualità, e distinzione dei beni dal detto signor D. Giovanni Battista addotte con manifesta collusione dal medesimo praticata colli particolari litisconsorti: disse, che qualunque admissione, o pronuncia di costoro mai potrebbe pregiudicare la ragione di possesso, e quasi di esso Aitore, nè ritardare l'admissione in prova dei notorj per esso dedotti, in cui persistette.

Il nobile D. Gio. Battista Gattico in risposta alla surri-
 Comp. 16 gen. 1794. 375 ferita comparsa del signor Giuseppe Gattico, accettò negli utili le admissioni fatte da questo, in conseguenza delle quali disse esser giustificato, che per la morte occorsa alli fratelli di esso Giovanni Battista, esso era l'unico erede come figlio superstite del sig. Avvocato D. Paolo Ignazio, e che fosse in possesso di esigere parte delle decime di cui si tratta, ed osservò, che da tali admissioni come incontravvertibili, urtano colle due negative dello stesso avversante in detta comparsa.

Perchè se esso Giovanni Battista come erede unico
 376 del fu Avvocato Paolo Ignazio è in possesso di esigere parte delle decime di Agrate, e se questo possesso secondo l'avversario sistema (che intanto non admise) è procedente, indipendente, ed accessorio alla qualità dei Conti del Castello di Gattico, convien dedurre, che il possesso di esigere tale decima essere meramente allodiale, e non legato alla qualità dei Conti del Castello di Gattico, come doveasi credere per non essersi nè da esso, nè dal Giuseppe Gattico avversante alcun diritto di feudalità tanto nel luogo di Gattico, che in quello di Agrate.

Riprodusse l'istrumento d'investitura, 3 aprile,
 377 rogato Carboni, affinché il sig. Giuseppe Gattico potesse convincersi, che il fu sig. D. Francesco Gattico di lui fratello riconobbe per direttario delle decime di cui si tratta, Monsignor Vescovo di Novara non solo per se, ma anche per il detto Giovanni Battista, per cui promise *de rato*, per cui svanisce da se la prima negativa, e la principale opposizione del detto signor Giuseppe, per doversi, e l'uno, e l'altro per lo meno considerare in ammasso in egual diritto delle decime in questione.

Comunque in origine tali decime fossero, e potes-
 378 sero essere unite al feudo di Gattico, e che in progressività nelle successive investiture siasi un tal diritto di feudalità sempre mai in esse apposto, ciò non pertanto, essendosi col fatto il possesso di decima distinto dal feudo, e per conseguenza non essendo ad esso dipendente un tal possesso, altra qualità non potrebbe più con fondamento applicarsi, cioè a Monsignor Vescovo quello di possessore del diretto dominio, e ad esso Gio. Battista Gattico quello di possessore del dominio utile, di conseguire le decime per cui le investiture suddette succedute dovevansi valutare per la ben dovuta ricognizione al possessore d'ogni diretto dominio.

Da quanto sovra ne inferì essere la ragione di de-
 379 cimare nel luogo di Agrate un semplice diritto allodiale, epperò libero da ogni vincolo, e capace ad acquistarsi da chicchessia per mezzo di contratto, o per successione legittima.

Costituì pertanto in mora l'avversante a dichiarare
 380 se volesse o non admettere essere di tale qualità la ragione di percevere le decime in questione, a pena di pronuncia elettiva coll'opportuna riserva.

Osservò essere un tal punto pregiudiziale al merito
 381 della lite, perchè fra due persone di egual grado si

pretendeva la ragione precipua di esigere la decima dai possessori di Agrate, contro de' quali l'avversante propose in tal conformità nella lite promossa, in cui esso intervenne non già per favorire alcuni dei litiganti, ma per sostenere il proprio suo diritto, quale esige l'esclusione del sig. Giuseppe Gattico dal proposto possesso, o quasi di decimare per intero li frutti provenienti dai beni di Agrate, e di conseguire dalli possessori convenuti la manutenzione del possesso di esigere le decime istesse nella conformità per esso proposta, ciò che dovrebbe far svanire quella supposta collusione dall'avversante allegata: disse essere insussistente il dubbio eccitato dell'inadmissibilità in questo giudizio del di lui intervento per essere questa causa colle prodotte Regie Patenti delegata a questo Magistrato; tuttavia siccome dalla conclusione dell'avversante nella causa vertita nanti il Senato, come rilevavasi dal sommario prodotto risulterebbe avere in detta lite involto il possesso di esigere le decime ad esclusione di ogni altro, ed ancorchè in questo giudizio si avesse l'intervento dei debitori della decima, per cui si dovesse riputare una nuova causa totalmente disgiunta da quella, essendo di comune interesse l'accertamento della giurisdizione nell'indispensabile necessità, massime di non voler permettere, che dall'avversante si riportasse alcun giudicato senza il di lui intervento contro li debitori della decima per esser questo giudicato sì in uno che in un altro modo pregiudicievole alla sua indennità, così fece istanza differirsi su tal punto gli atti, e scritture all'ufficio del sig. Avvocato Fiscale per le sue conclusioni, sul punto dell'admissibilità del suo intervento in questa causa, con riserva emanate le medesime, di deliberare, e sospendersi intanto ogni istanza contro li possessori di Agrate, a motivo che tanto in contraddittorio di questi, che dell'avversante intendeva giustificare la sua dimanda negli atti fatta.

E colla controscritta ordinanza si mandarono distribuire 382 gli atti, e scritture all'Ufficio del sig. Avvocato Fiscale per le di lui conclusioni sul punto dell'admissibilità o non in questa causa dell'intervento del sig. Gio. Battista Gattico.

Ord. 1 febr.
1794.

Emanarono le conclusioni dell'Ufficio del sig. Avvocato 383 Fiscale, in cui prese ad osservare, che la causa del sig. interveniente nobile D. Gio. Battista per l'oggetto di escludere detto signor D. Giuseppe Gattico attore dalla ragione di decimare di cui si tratta evidentemente riscontrasi già principata e radicata nanti il Supremo Magistrato, epperò non potrebbe detto signor interveniente nella di lui qualità di erede del fu sig. Avvocato Paolo Ignazio Gattico declinare da quel giudizio, e da quel Magistrato per non avere le suddette Regie Patenti di delegazione derogato all'ordinaria giurisdizione del Real Senato nelle cause di questa natura, per non essere nè la causa ivi pendente, nè la persona del sig. D. Giovanni Battista in dette patenti contemplate, e perchè la commissione di cui in esse sarebbe meramente ristretta alle persone del signor D. Giuseppe Gattico attore, e decimarj passivi: se trattasi poi delle domande dal signor interveniente nobile D. Gio. Battista Gattico promosse contro li particolari di Agrate, si osserva, che queste sarebbero connesse, e dipendenti dal controverso possesso, ossia quasi di decimare; epperò a termini del § 7 lib. 3 tit. 1 delle Regie Costituzioni devono quelle proporsi nanti il Tribunale, ove verte la causa principale.

Concl. del sig.
Avvoc. Fiscale
30 mag. 1794.

Principale si ravvisa la causa vertente in Senato ove fu molti anni radicata, da cui per la di lei natura secondo gli antichi usi, e li concordati appartiene la privativa cognizione.

Per li suddivisati motivi impertanto l'Ufficio con- 384 chiuse potersi da questo Magistrato rimettersi le parti nanti il Reale Senato.

L'albero genealogico in detto giudizio presentato dal sig. D. Giuseppe Gattico è il seguente;

ALBERO

Dell' antica nobile famiglia de' signori Gattici di Agrate dei Conti del Castello di Gattico.

STIPITE

385

SIG. MANFREDO GATTICO

Sig. del Castello De-Gattego detto Botta

Nobile uomo sig. Franceschino

Manfredo detto Bottino Antonio †

Franceschino detto Bottino

Nobile Giovanni †

Bartolommeo †

Gioanni Antonio †

Annibale †

Giulio Antonio †

Ludovico † Alessandro † Carlo Francesco †

Giulio Antonio †

Giulio Cesare Ludovico Carlo Maria †

sine liberis

Manfredo Giuseppe Carlo Maria

Attore

Manfredo

Sottoscritto **POZZI** Procuratore de' Poveri.

Nota.
Il nobile Franceschino fu Manfredo fu investito della decima con instrumento 28 magg. 1343 rog. Lamuzia, li Manfredo ed Antonio figlj di quello sono stati investiti con altro instrumento 24 ottobre 1352 rogati Lamuzia in causa prod.

Mandato ad esecuzione delle Bolle Pontificie, sotto scritto Archidiaconus Augustinus Zecchi Vicarius Generalis de mandato - et Vellini Cancellarius Episcopalis, del tenor seguente.

Prod. in comp. 22 ag. 1816.

Victorius Philippus Melano Archiepiscopus, Episcopus Novariensis, dilecto nobis in Christo admodum reverendo D. Fideli Bazzetta hujus civitatis Abbati Ordinis Sancti Benedicti, et Congregationis Vallumbrosae Procuratori Generali salutem in Domino. Cum tu justis de causis a nobis mature perpensis, et verificatis indultum saecularizationis petens: Nos auctoritate qua pollemus, et fungimur, tibi oranti superius salutato ut in saeculo quoad vixeris in habitu Presbyteri saecularis, retento interius aliquo tui regularis habitus signo, servatis tamen substantialibus votorum tuae religiosae professionis cum statu saeculari compatilibus, ac sub plena obedientia, et jurisdictione Ordinarii Novariensis, vel alterius Ordinarii in cujus Dioecesi commoraberis, etiam in vim voti religiosi vivere, et remanere, tuos ordines exercere, missam celebrare, aliaque sacerdotalia munia obire libere ac licite valeas per praesentes facultate concedimus et indulgemus. Caeterum monemus te, ut cum primum poteris de sufficienti patrimonio vel congruo emolumento pro titulo sacro tuae secutae ordinationis provideri cures ad quem effectum, ut unum tantum beneficium ecclesiasticum etiam curatum canonicè tibi conferendum titulo administrationis pro tua congrua sustentatione te habilitamus, in quorum etc.

Dat. etc. Novariae. etc.

FONDAZIONE MARAZZA

Prod. in comp. 388
1816.

Supplica sporta dal Sacerdote Bazzetta al Sommo Pontefice, del tenor seguente.

Beatissimo Padre,

Il Sacerdote Fedele Bazzetta nativo della città di Novara, già Abbate, e Procuratore Generale dei Monaci Benedittini di Vallombrosa, essendosi ricondotto nella detta sua patria dopo la soppressione del suo ordine in Toscana, alla cui Provincia apparteneva, ed avendo ottenuto dalla Santità Vostra il rescritto di sua secolarizzazione con facoltà di ottenere un solo beneficio di qualsivoglia natura, supplica umilmente:

1.° Che li venga accordata la facoltà di poter far testamento.

2.° Di conservare colla dovuta subordinazione all' Ordinario i privilegi della sua dignità abbaziale, e specialmente quello dell' Oratorio domestico per se, e famigliari, e l' altar portatile nel caso d' infermità, quale ottenne l' Oratore dalla stessa Santità Vostra ad quinquennium, e detto quinquennio va a spirare nel prossimo futuro mese di maggio.

Che della grazia ec. Quam Deus etc.

Attentis peculiaribus circumstantiis animum nostrum moventibus licentiam concedimus Oratori, ut cujuscumque generis bona, sive haereditario jure, sive alio justo titulo obventa, vel obventura, recipere, ac retinere illorum fructibus, ac rebus ipsis ad honestam sustentationem licitosque usus frui, et gaudere, atque de illis ad Catholicae Religionis honum, et pauperum levamen, servato charitatis ordine, praesertim erga parentes, et confratres indigentes, et deinde de eo quod supererit ad causas pias, et honestas per actum ultimae voluntatis, seu mortis causa disponere libere, et licite possit; ad praemissos effectus super paupertatis voto dispensantes, adhibito tamen in singulis casibus consilio prudentis confessorii - annuimus item, et prorogamus ad aliud

quinquennium indultum oratorii privati in omnibus juxta tenorem, et formam praecedentis concessionis, in reliquis non conceditur.

Savonae die 24 augusti.

Subscriptus Pius P. VII.

1814 29 Aprile.

Testamento rogato Majani del sig. Manfredo Gattico figlio del fu Giuseppe, in cui fra le varie disposizioni trovansi le seguenti.

Lega alla signora Teresa Maliani sua diletta moglie tutti e singoli li beni stabili, mobili, semoventi, e di qualsivoglia altra sorta di proprietà di esso testatore posti nel Borgo di Borgomanero, e suo territorio ad esclusione però della casa di abitazione di esso testatore, della quale ne legò alla detta sua moglie il solo usufrutto di lui vita natural durante col peso alla medesima di far celebrare le messe con esso ordinate.

Legò inoltre alla detta sua moglie tutti li beni dal medesimo tenuti nelli territorj di Marghenzo, e Maggiore; tutti li mobili e mobilie di ragione di esso testatore, e tenuti nella città di Milano unitamente alle gioje, ed ornamenti, tutti ritenuti dalla sua consorte, con ciò però che nulla si potesse da questa pretendere per le sue ragioni tanto dotali, che non.

Ed in tutti gli altri suoi beni, crediti, ragioni di qualsivoglia sorta institui, e nominò in sue eredi universali le signore Barbara, Isabella, e Giuseppa, sorelle di esso testatore, coll' obbligo alle medesime a dover adempiere esattamente a tutto ciò, e quanto trovasi disposto in detto suo testamento.

Prodotto dalli sign. Convenuti in comp. primo giugno 1816.

audiamo in detto 1817 26 Agosto.

Prodotto dalle
Convenute in
comp. 1 giug.
1816.

397 *Instrumento rogato Prone di cessione fatta dalle nobili
signore Isabella, Giuseppa, e Barbara sorelle Gat-
tico a favore del sig. Don Giuseppe Artaserse Baz-
zetta.*

Prodotto dalle
Convenute in
comp. 1 giug.
1816.

In detto instrumento si narra, che oltre all' essere la
398 fondazione, e juspatronato, e l' avocazione della chie-
sa, e beneficio curato con titolo di Pievania dei Santi
Cosma, e Damiano del luogo di Gattico, diocesi di
Novara, laicale, gentilizio, e di antico, ed immemo-
rabile diritto della casa, e famiglia dei signori Gattico
dei Conti del Castello, abbia il sig. D. Antonio Gat-
tico dei detti Conti del Castello accresciuta la dote, e
prebenda parrocchiale di detta chiesa di oltre la metà,
ed indi ricorso, ed ottenuto dal Sommo Pontefice
Alessandro Sesto per Breve delli 16 marzo 1492 di
essere egli qual ristauratore, e quasi nuovo fondatore
il solo, ed unico Patrono, ed Avocato con diritto
trasmissibile a' suoi successori, ed eredi.

399 Che detto Breve Pontificio dietro processo, e veri-
ficazione formale del Commissario Apostolico Cipriano
degli Oldoni sia stato pienamente, ed in ogni sua parte
legalmente eseguito, come del tutto ne risulta dal detto
ricorso, e processo, e relativo instrumento in data
delli 17 7bre 1493 rogato Falletti.

400 Che lo stesso Antonio Gattico con suo testamento
ricevuto Tarabbia, istituì di tale
patronato, ed avocazia con certe condizioni in detto
testamento espresse un fidecommissio familiare ne' suoi
discendenti, i quali ne hanno avuto continuo non mai
interrotto possesso.

401 Che il sig. Giovanni Battista Gattico ultimo discen-
dente del detto Antonio Gattico dei Conti del Castello
per instrumento due agosto 1721, ricevuto Caccia,
fece ampia, ed irrevocabile donazione del predetto jus-
patronato, ed avocazia a favore del nobile Giovanni

Francesco Gattico della stessa agnazione con il signor
D. Giovanni Battista donante, la quale donazione pre-
vio voto favorevole del sig. Avvocato Fiscale D. Im-
merio Bossi venne approvata solennemente, e confer-
mata da S. E. il sig. Cardinale Giberto Borromeo Ve-
scovo di Novara sotto li 22 agosto 1721, e ratificata
dallo stesso signor donante prima della sua professione
religiosa nel suo testamento delli 28 stesso mese, ed
anno rogato Caccia.

402 Che il sig. D. Giovanni Francesco Gattico donatario
istituì anch' esso di detti patronato, ed avocazia un
fidecommissio familiare, e agnatizio trasmissibile ne'
suoi discendenti maschj in ordine primogeniale, ed in
infinito, e nel caso che venissero a mancare i di lui
discendenti maschj, trasmissibile in quello de' suoi agna-
ti, che fosse nominato dall' ultimo de' suoi discenden-
ti, o quanto meno nell' agnato più prossimo, qualora
nessuno dell' ultimo de' suoi discendenti venisse chiamato,
come dal testamento delli 24 maggio 1742, rogato
Decesaris.

403 Che di tale diritto patronale i discendenti del signor
Giovanni Francesco Gattico siano sempre stati in pos-
sesso non mai interrotto, come ne risulta non solo
dalle nomine da essi loro rispettivamente fatte nelle
diverse vacanze occorse di tempo in tempo, cioè li
31 luglio 1755 del Sacerdote Francesco Antonio Zer-
chia, e sotto li 8 aprile 1772 del Sacerdote Giorgio
Bazzetta Rettore attuale della predetta Chiesa Pievania,
ma ancora di più ne consta dalla sentenza dell' Eccel-
lentissimo Reale Senato delli 15 7bre 1772, a cui
pure, non che alli sovra enunciatati se ne dovrà in
ogni occorrenza avere l' opportuna relazione.

404 Che la discendenza maschile del prelodato donata-
rio D. Giovanni Francesco Gattico fu terminata li 23
8bre 1812 colla morte del sig. D. Luca fu signor D.
Paolo Ignazio, e questo fu sig. D. Giovanni Francesco
donatario in detto giorno occorsa, senza che egli ab-

FONDAZIONE
MARRAZZA

ombria nominato alcuno alla successione del patronato della Chiesa Parochiale del luogo di Gattico.

405 Che il nobile signor D. Manfredo Gattico fosse all'epoca di quella morte l'unico agnato del predetto sig. D. Giovanni Francesco donatario, essendo ambedue le linee, e colonnelli feudatarij delle decime di Gattico, e negl' instrumenti antichi d' investiture indicati sempre come amendue della stessa famiglia dei signori Conti del Castello, e di Gattico, ond' è che in virtù del riferito testamento 24 maggio 1742 rogato Dec. saris si sia aperta a di lui favore la successione nel diritto gentilizio, ed agnatizio di juspatronato, ed avocazia della Chiesa di Gattico.

406 Che il detto sig. D. Manfredo Gattico, e per esso li signori D. Ludovico, e D. Giuseppe di lui rispettivamente avo, e padre avesse proposto giudizialmente di far valere le sue ragioni di juspatronato della medesima Chiesa, come specialmente chiamato nel testamento 1 agosto 1497, e che nella citata sentenza Senatoria delli 15 7bre 1772 fossero ad esso lui riservate le ragioni nel giudizio di reintegrazione, sì e come le potesse competere.

407 Che resosi defunto nel primo maggio 1814 anche il signor D. Manfredo Gattico senza successione, abbia con suo testamento delli 29 aprile 1814 ricevuto Majoni institute eredi le sue tre sorelle figlie del signor D. Giuseppe Gattico di Agrate, e della signora D. Gerolama Sissengo che legalmente accettarono la detta eredità.

408 Che terminati tutti li maschj dell' agnazione Gattico specialmente chiamati al godimento del diritto gentilizio di quel patronato, ed avocazia, siano anche terminati li fidecommissi dal signor Antonio nel 1497, e dal signor Giovanni Francesco nel 1742 instituiti, onde che sia di esso patronato divenuto ereditario, e come tale di spettanza delle prenominate tre sorelle eredi dell' ultimo dei maschj signor D. Manfredo Gattico.

169 Che d' esse sig. Sorelle Gattico eredi non avendo, nè essendo per avere successione, e per altra parte avendo una parziale predilezione pel loro amatissimo Cugino Di Fedele Bazzetta già Abate Benedittino della Congregazione di Vallombrosa chiamata al secolo Giuseppe Artaserse figlio del fu signor Marco nativo, ed abitante nella Città di Novara, abbiano pensato di fargli ampia, ed irrevocabile donazione, e cessione del patronato, ed avocazia della Chiesa Parochiale, e Pievania di Gattico, e tanto più volentieri perchè alla circostanza della loro parentela unisce anche l'altra assai considerevole di essere egli, (dopo l'attuale Pievano D. Giorgio Bazzetta) il discendente unico maschio del signor D. Giovanni Francesco Gattico per mezzo di donna Barbara Caterina figlia del detto Giovanni Francesco donatario, e madre del signor Giorgio Pievano, e Marco Bazzetta, del quale è figlio il surriferito D. Fedele già Artaserse Bazzetta. E nella dispositiva affermando le parti vera la sopra fatta narrativa in esecuzione della medesima, hanno spontaneamente, e liberamente le due nobili Isabella, Giuseppa, e Barbara sorelle Gattico per loro, loro signori eredi e successori, ed anche nella qualità di eredi del loro signor fratello D. Manfredo Gattico, ceduto come ed anche in via di donazione cedono a favore del signor D. Fedele già Artaserse Bazzetta per se, e suoi accettante, e stipulante il dritto patronale, ossia il jus patronato della Pievania dei Santi Cosmo, e Damiano del luogo di Gattico con tutti li suoi diritti, annessi, connessi, e dipendenti sì e come ad esse signore sorelle Gattico spettano, e spettare possano anche nella detta loro qualità di eredi del loro signor fratello D. Manfredo Gattico, niente escluso, nè riservato, dei quali dritto patronale, e ragioni al medesimo inerenti, spogliandosi abdicativamente, ne hanno translativamente investito, e ne investono il detto D. Fedele Bazzetta, e di ogni cosa tutto il detto D. Bazzetta si dichiara edotto, ed informato.

con dichiarazione non esservi intervenuto nel presente atto alcuna frode, atto, o patto simoniaco. Ed all'effetto possa la presente cessione, ed anche donazione sortire il suo pieno intento, e per la presentazione da farsi all'ordinario per l'opportuna, e necessaria approvazione previo quanto, e d'ordine hanno nominato, come le stesse signore sorelle Gattico nominarono in loro Procuratore speciale, e per questo oggetto generale il signor Sacerdote D. Giuseppe Agnelli di Novara, colla facoltà al medesimo di presentare, ove d'uopo, previo l'opportuno ricorso, da presentarsi cessione alla Curia Vescovile avanti alla medesima fare tutti quelli atti necessarj ed opportuni per ottenere la superiore approvazione, colla facoltà altresì di giurare sulla loro anima di non essere per la passata cessione, ossia donazione intervenuta alcuna frode, o patto simoniaco, &c.

Il che tutto hanno rispettivamente promesso attendere, ed osservare sotto obbligo dei loro beni presenti, e futuri col costituito possessore di essi in forma fiscale, e camerale.

1815 7 Dicembre.

Prodotto dalli sign. Convenuti in comparsa il giorno 1816.

Supplica del signor Sacerdote Bazzetta sporta alla Curia Vescovile di Novara, e successivo decreto sottoscritto dal signor Vicario Generale Capitolare. Ebbe il signor Sacerdote Bazzetta ricorso al detto signor Vicario Generale, e nella sua supplica narrò il risultato dal surriferito istrumento di donazione, e con fede del medesimo chiese rilasciarsi gli opportuni editti da pubblicarsi ne' modi, e luoghi soliti col termine più breve possibile prefigendo a chiunque volesse alla medesima cessione opporsi, passato il quale, e senza che da taluno facciasi opposizione alla medesima, farsi luogo all'approvazione a favore del donatario come in detto istrumento.

Ottenne decreto del signor Vicario Generale, col quale si prevenne il Pubblico, che passati trenta giorni dall'affissione del medesimo alle pareti della Cattedrale della suddetta Chiesa Parocchiale di Gattico, dieci giorni quali eseguiranno per primo, dieci per secondo, e gli altri dieci per terzo ultimo, le peremptorio termine, e centrali canonica monizione senza legittima opposizione fatta negli atti della Cancelleria Capitolare l'accennata cessione, e donazione sarebbe considerata libera da contraddizione ed, e si passerà all'ulteriori provvedimenti.

La prima pubblicazione seguì in Novara li 11, ed in Gattico li 17 xbre 1815, come dalla relazione Pizzola Cancelliere, e Giacoboli vice-Paroco per il signor Pievano D. Giorgio Bazzetta, e la pubblicazione di suddette lettere editali venne reiterata in Gattico, come dalla relazione delli 22 stesso mese del Notaio Viarana.

Atto di opposizione fatta dalla nobile signora Donna Antonia Gattico del fu nobile signor Avvocato Paolo Ignazio dimorante in Lonate di dipartimento d'Olona Regno Lombardo Veneto, avanti la Curia Vescovile di Novara, e chiese ammettersi la sua comparsa di opposizione anche in via di restituzione in tempo, ed in intero, nonostante il breve trascorso del termine suddetto di giorni trenta dal giorno della detta affissione alla detta Chiesa di Gattico li 17 scorso dicembre, atteso che essendogli alla medesima abitante fuori stato giunta la notizia delle suddette lettere solo nel giorno sedeci gennajo, non le fu possibile di abilitarsi prima a far seguire la sua opposizione che si è, non potersi, e non doversi far luogo alla chiesta approvazione della suddetta assenta donazione, e cessione, perchè le suddette signore pretese cedenti, e donatrici, ed i loro autori qualunque, non sono, e

Prod. in comp. del 1 giugno 1816 dalle signore Convenute.

DONAZIONE
ARAZZA

non sono stati mai in alcun possesso, e quasi del
 jus patronato della detta Chiesa Parrocchiale di Pie-
 vania di Gattico, e non avevano, nè hanno avuto
 mai alcun diritto, e ragione alcuna, qualunque al jus
 patronato medesimo assolutamente, ed all'opposto
 omessa opponente ed i signori di lei Autori erango, e
 sono sempre stati al possesso, o quasi dello stesso jus
 patronato, ed hanno sempre avuto pieno diritto, e
 ragione piena del medesimo: il che fu pure ricono-
 sciuto dall' Eccellentissimo Reale Senato in Torino
 sedente, colla sentenza pronunciata pienamente favo-
 revole al signor Avvocato Paolo Ignazio Gattico pa-
 dre di essa opponente nella causa sullo stesso jus pa-
 tronato, vertita tra lui, e li signori Giuseppe, e Carlo
 fratelli Gattico fu Ludovico autori delle signore pre-
 sentate cedenti, e donatrici, dipendentemente dalla quale
 sentenza il Sacerdote D. Giorgio Bazzetta attuale
 Parroco Pievano di Gattico è stato nominato alla
 Pievania medesima, e presentato dal detto fu signor
 Avvocato Paolo Ignazio Gattico padre di essa oppo-
 nente, e conseguentemente istituito, e continua a
 godere di essa pacificamente, e come meglio verrebbe
 la sua tempo e luogo, ove però fia d'uopo e non
 altrimenti, pienamente giustificato.

Qui praefatus Ill. et Rev. DD. Vicarius Generalis Ca-
 pitularis visa suprascripta comparitione eam admisit,
 prout admittit concessa restitutione in tempus, qua-
 tenus tenus opus etc., ac mandavit recipi in actis, et noti-
 ficari R. D. Sacerdoti Artaxersi Bazzetta ad quem vis
 effectum etc.

Dat. die ut supra etc.

Subscriptus Zucchi Vicarius Generalis Capitularis.

Per copia P. Luigi Pizzala.

1815 16 Xbre.

Fede sottoscritta Prevosto Giovanni Maria Vicarini, de-
 bitamente legalizzata Zucchi Vicario Generale Capito-
 lare Novarese, giustificante il decesso del D. Man-
 fredo Gattico fu D. Giuseppe, occorso il primo
 maggio 1814.

*Prod. in comp.
 22 ag. 1816
 dalli signori
 Convenuti.*

L. COLLA *Avv. Collegiato per la signora Attrice.*

VALSANIA *Procuratore Sostituito del sig. Causidico
 Danesio per la signora Attrice.*

VIOTTI *Avv. Colleg. per li signori Convenuti.*

Notajo CANONICA *Procuratore Sostituito del signor
 Causidico Gentile per li signori Convenuti.*

V. Si stampi :

Torino, li 9 marzo 1817.

VERGNASCO Relatore.

FONDAZIONE
 MARAZZA